

Studio Faggiano Commercialisti

Oggetto: **comunicazione telematica al STS – Sistema Tessera Sanitaria, delle fatture e scontrini emessi da medici, odontoiatri, farmacie, laboratori d’analisi e altre strutture sanitarie.**

Con il D.M. 31 luglio 2015 (G.U. n. 185 dell’11 agosto 2015), sono state fissate le regole che i soggetti obbligati devono seguire per inviare in **via telematica** fatture e scontrini per prestazioni sanitarie al STS - Sistema Tessera Sanitaria.

Infatti, per rendere più completo il modello 730 precompilato, **entro il 31 gennaio 2016:**

- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- i policlinici universitari;
- le farmacie, pubbliche e private (scontrini e fatture);
- i presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- **gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,**

devono inviare al Sistema tessera sanitaria **i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015**, ai fini della loro messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Tutto quanto precede poiché, a partire dal 2016, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno, mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi a:

- a) **spese sanitarie** sostenute nel periodo d’imposta precedente;
- b) **rimborsi** effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Dunque, il primo invio dei dati **entro il 31 gennaio 2016 riguarderà scontrini e fatture dell’intero anno 2015.**

CHI PUÒ TRASMETTERE TELEMATICAMENTE I DATI

I predetti dati possono essere trasmessi direttamente dai soggetti interessati (vedi elenco sopra) oppure per il tramite delle associazioni di categoria e dai professionisti che si occupano della contabilità degli stessi.

Infatti, come precisato nell’allegato A al citato D.M. par. 4.4, nel caso di documenti fiscali cartacei, i soggetti delegati possono essere individuati solo nell’ambito di coloro che già trattano per conto del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per altre finalità previste dalla normativa vigente.

In questo caso, le associazioni di categoria o i soggetti che si occupano della contabilità dei soggetti sopra elencati, devono richiedere al MEF – Ministero Economia e Finanze, una specifica abilitazione per l’invio telematico dei dati per conto del delegante (art. 2, comma 4, D.M. 31 luglio 2015).

QUALI DATI SONO TRASMESSI AL SISTEMA TS

Le strutture sanitarie e i medici (o i loro incaricati) devono trasmettere in via telematica al Sistema TS i dati indicati in apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti (fattura o scontrino), comprensivi del codice fiscale del cliente riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.

Nella tabella a seguire sono elencate le spese il cui documento fiscale deve essere trasmesso al Sistema TS.

TIPOLOGIE DI SPESA
<ul style="list-style-type: none">• ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;• farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;• dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;• servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;• farmaci per uso veterinario;• prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;• spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);• altre spese.

A titolo esemplificativo i medici e odontoiatri devono comunicare i dati relativi alle seguenti prestazioni:

- spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
- visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
- prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;
- interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
- certificazioni mediche;
- altre spese sanitarie non comprese nell’elenco.

Per ciascuna spesa o rimborso, i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:

- a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha emesso il documento fiscale (scontrino o fattura)
- c) data del documento fiscale che attesta la spesa;
- d) tipologia della spesa;**
- e) importo della spesa o del rimborso;
- f) data del rimborso.

La **tipologia di spesa** dovrà essere indicata in base ad una apposita codifica prevista dalle specifiche tecniche del software di gestione dell'adempimento.

SANZIONI PER INADEMPIMENTI

L'art. 23 del D.lgs. n. 158/2015 ha introdotto la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa fino ad un massimo di 50.000 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, nei casi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la segnalazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta di un terzo con un massimo di 20.000 euro.

COSA SUCCEDERÀ UNA VOLTA CHE I DATI ARRIVANO AL SISTEMA TS

Il Sistema TS fornisce all'Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, i **totali** di spesa e i **totali** dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione (vedi dopo).

Dunque, né l'Agenzia, né il soggetto che eventualmente si occuperà del Modello 730 precompilato del proprio cliente potrà vedere il dettaglio analitico di come si compone l'importo delle spese mediche. Solo il contribuente potrà visionare il proprio dettaglio accedendo al modello 730 precompilato con le proprie credenziali.

L'Agenzia delle Entrate con sistemi automatici, inserirà nel Modello 730 precompilato le spese mediche suddividendole in:

- spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni.

OPPOSIZIONE DELL'ASSISTITO A RENDERE DISPONIBILI I DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE

Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi:

- alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente;
- ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate.

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei dati concernenti i relativi rimborsi.

L'opposizione viene manifestata con le seguenti modalità:

1. **scontrino parlante**: non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;

2. **altri casi: chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.** L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria (tale criterio non si applica però con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso del 2015);
3. solo con riferimento alle spese sostenute dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, l'assistito, in alternativa alla modalità di cui al punto precedente, può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, comunicando all'Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza.

È evidente che se si vuol detrarre uno scontrino per farmaci e non si vuole che venga caricato dall'Agenzia sul Mod. 730 precompilato occorrerà esibire all'atto dell'acquisto in farmacia la tessera sanitaria in modo che sullo scontrino compaia il codice fiscale e poi richiedere all'Agenzia la cancellazione dei dati. Ciò non significa che poi nel modello 730 (o in unico) non si possa dedurre la relativa spesa, indicandola nell'apposito rigo del Modello.

Tanto premesso si chiede ai signori medici e odontoiatri se intendono avvalersi o meno dello scrivente studio per l'assolvimento degli obblighi di cui sopra.

Posto che, come evidenziato, per garantire tale adempimento è necessario dotarsi di un software (al momento non ancora disponibile) che si raccordi con quello della contabilità per acquisire i relativi dati e, inoltre, è necessario da parte dello scrivente ottenere una apposita autorizzazione dal Ministero, si prega cortesemente di fornire un orientamento al riguardo.

Non appena saremo in grado forniremo un preventivo di spesa per questo specifico adempimento.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

Studio Faggiano